



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 179 CSAT 08 del 22 novembre 2022

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 22 novembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La cara

#### **Procedimento 16/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Rosario Di Proietto**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.C.D. CITTÀ DI ACICATENA (CT) Avverso ammenda di € 300,00 ed avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Giannetto Gaetano.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Acicatena – Città di Taormina del 06.11.2022.

C.U. n. 154 dell'8.11.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.C.D. Città di Acicatena, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni irrogate dal G.S.T. e ne chiede la revoca e/o una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico aveva provveduto per tempo a fare richiesta della presenza della forza pubblica sia al Comando carabinieri di Aci Catena sia al Comando della Polizia Municipale.

Per quanto riguarda le intemperanze del pubblico si sarebbe trattato di poche persone, mentre per quanto riguarda le persone non identificate ma riconducibili alla società, in realtà si sarebbe trattato di soggetti iscritti in elenco anche se non riconosciuti dall'arbitro; per quanto riguarda poi il sig. Giannetto, si sarebbe trattato di un semplice sfogo di disappunto sulla conduzione della gara da parte dell'arbitro. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il capo del reclamo relativo all'inibizione a carico del sig. Giannetto Gaetano poiché sul punto il gravame risulta essere stato redatto in maniera del tutto generico e comunque confermativo del comportamento antiregolamentare assunto dal tesserato nei confronti degli ufficiali di gara.

In relazione al capo del reclamo con cui si impugna l'ammenda irrogata, si osserva che ai sensi dell'art. 62 delle N.O.I.F. le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori (comma 2).

Le società, inoltre, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla lega, dalla divisione o dal settore competente (comma 4).

Per cui sebbene la reclamante avesse tempestivamente richiesto la presenza della forza pubblica una volta accertato che questa non era presente aveva il preciso obbligo di predisporre un adeguato servizio d'ordine sostitutivo.

Nel merito, dalla lettura dei referti degli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, così come fanno piena prova in ordine al comportamento del pubblico, ai sensi del successivo art. 62 del C.G.S., si rileva che al termine della gara questi hanno subito delle pesanti minacce e a stento hanno raggiunto gli spogliatoi. In tale frangente un soggetto non identificato, ma sicuramente riconducibile alla Soc. Città di Acicatena perché indossava una tuta con il logo della società, si metteva testa a testa con il direttore di gara minacciandolo gravemente.

Gli ufficiali di gara riferiscono ancora che una volta raggiunto il loro spogliatoio erano costretti a chiudersi a chiave perché continuava il comportamento minaccioso nei loro confronti e, sebbene avessero chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, queste non intervenivano.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come irrogata dal G.S.T. congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato ed in parte inammissibile e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 17/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Rosario Di Proietto - relatore****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso le squalifiche del calciatore Giusti Francesco per cinque (5) gare effettive e del calciatore Catania Giuseppe per tre (3) gare effettive.

Campionato terza categoria Delegazione di Catania, Gir. B, gara Aitna Pedara- A.S.D. New Randazzo del 06-11-2022.

Comunicato Ufficiale n. 18 delegazione di Catania del 10-11-2022.

Con rituale e tempestivo reclamo, la A.S.D. New Randazzo, in persona del proprio Presidente pro-tempore, impugna la decisione del GST così come riportato in epigrafe.

Con i motivi di reclamo, pur riconoscendo i fatti così per come riportati nel referto arbitrale, si sostiene, in estrema sintesi, che si sia trattato di errata percezione della realtà da parte del direttore di gara poiché il contatto fisico è stato del tutto accidentale così come le frasi proferite da entrambi i calciatori non erano indirizzate allo stesso.

Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale che, di contro, si presenta preciso e dettagliato nel rappresentare quanto accaduto nel corso e alla fine della gara in epigrafe indicata. Infatti, nel citato referto, vengono indicate in maniera precisa le frasi ingiuriose e minacciose che venivano proferite mentre il calciatore Giusti spintonava più volte l'arbitro, così come vengono riportate le frasi ingiuriose pronunziate dal calciatore Catania contro l'arbitro cercando nel contempo di aggredirlo.

Per completezza si rammenta che gli atti arbitrali (nel caso di specie il referto) ai sensi dell'art. 61 c. 1 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e dirigenti in occasione dello svolgimento di una gara.

Inoltre, non può essere riconosciuta una riduzione del numero di gare di squalifica ad entrambi i calciatori in considerazione del reiterato contegno minaccioso e aggressivo dagli stessi tenuto.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni così come irrogate dal G.S.T. congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello e per l'effetto dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore  
Avv. Rosario Di Proietto

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 novembre 2022**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA